

Uniti, e non mollare!

Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, evidenzia la crescente conflittualità amministrativa in materia di porti d'arma e commenta una recente sentenza favorevole

Siamo giunti a un numero che sarà sempre più alto in merito ai provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza di porto d'arma e di porto di fucile in generale.

Questa situazione non è motivata esclusivamente dalla Circolare del 2 agosto 2016 del ministero dell'Interno sui "Motivi ostativi al rilascio e obbligo di revoca...", ma anche, da qualche anno, da un evidente aumento del contenzioso sull'attività amministrativa delle questure e prefetture italiane. Un esempio tra tutti: il Consiglio di Stato sezione III, che legifera maggiormente in materia di armi, dal mese di febbraio 2016 a settembre 2016 ha emesso 50 (cinquanta!) pronunce in materia di armi e materie esplodenti! Non tutte le note, però, sono negative: una recentissima pronuncia del Tar di Trento, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento della Questura di Trento dando ragione al ricorrente e al suo legale, avvocato Sara De Luca. In sostanza, la questura aveva deciso di non rinnovare il porto di fucile a un cacciatore, perché quest'ultimo 56 anni prima aveva subito una condanna per il furto di un'oca. Cos'è stato deciso di rilevante in diritto nella sentenza? "La questione posta con il presente ricorso ripropone il problema della legittimità dei provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza denega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43 Tulps, risalenti nel tempo (nella fattispecie all'anno 1961) anche in presenza dell'ottenuta riabilitazione. Con le precedenti sentenze n. 155 e 156, entrambe di data 23 marzo 2016, questo tribunale aveva rilevato che, successivamente

te al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014 richiamato nel provvedimento qui impugnato, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva riaffermato, con la pronuncia n. 1072 del 4 marzo 2015, un precedente diverso indirizzo interpretativo in base al quale «l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 Tulps, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo», soggiungendo anche che «la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale». Ed è dunque valorizzando l'affermazione dei principi di diritto enucleati nelle più recenti sentenze del Consiglio di Stato, nella parte in cui esse pongono in risalto la natura esimente (rispetto al carattere assolutamente ostativo dei reati previsti nel primo comma dell'art. 43 Tulps) delle disposizioni compensative previste con la l. n. 689/1981 e con l'art. 131 c.p. (non potendo al contempo trovare seguito - per le sopra viste ragioni - un'applicazione ristretta delle stesse al momento della loro entrata in vigore), che con riguardo a condanne pronunciate precedentemente debbono ritenersi rilevanti le coordinate fissate - sia pur successivamente - dal legislatore, naturalmente al solo fine di discriminare il confine fra il carattere assolutamente ostativo della condanna riportata, senza necessità di alcuna ulteriore valutazione, e quello, involgente la disamina di tutte le circostanze di fatto e di diritto, propedeutico all'esercizio del potere valutativo spettante all'amministrazione in sede di rilascio o rinnovo del porto d'armi. In ragione di quanto precede, il Collegio è dell'avviso che - nel caso in esame - il diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura ostativa del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l'autorità di ps gravata dall'onere di valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie". Facciamo tutti insieme uno sforzo congiunto per tutelare i nostri diritti di cittadini, cacciatori, armieri, collezionisti e sportivi, tutti uniti in uno stesso comparto una volta per tutte!



Dal Tar di Trento, una sentenza positiva per i diritti degli appassionati.

te al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014 richiamato nel provvedimento qui impugnato, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva riaffermato, con la pronuncia n. 1072 del 4 marzo 2015, un precedente diverso indirizzo interpretativo in base al quale «l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 Tulps, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo», soggiungendo anche che «la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale». Ed è dunque valorizzando l'affermazione dei principi di diritto enucleati nelle più recenti sentenze del Consiglio di Stato, nella parte in cui esse pongono in risalto la natura esimente (rispetto al carattere assolutamente ostativo dei reati previsti nel primo comma dell'art. 43 Tulps) delle disposizioni compensative previste con la l. n. 689/1981 e con l'art. 131 c.p. (non potendo al contempo trovare seguito - per le sopra viste ragioni - un'applicazione ristretta delle stesse al momento della loro entrata in vigore), che con riguardo a condanne pronunciate precedentemente debbono ritenersi rilevanti le coordinate fissate - sia pur successivamente - dal legislatore, naturalmente al solo fine di discriminare il confine fra il carattere assolutamente ostativo della condanna riportata, senza necessità di alcuna ulteriore valutazione, e quello, involgente la disamina di tutte le circostanze di fatto e di diritto, propedeutico all'esercizio del potere valutativo spettante all'amministrazione in sede di rilascio o rinnovo del porto d'armi. In ragione di quanto precede, il Collegio è dell'avviso che - nel caso in esame - il diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura ostativa del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l'autorità di ps gravata dall'onere di valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie". Facciamo tutti insieme uno sforzo congiunto per tutelare i nostri diritti di cittadini, cacciatori, armieri, collezionisti e sportivi, tutti uniti in uno stesso comparto una volta per tutte!

zioni compensative previste con la l. n. 689/1981 e con l'art. 131 c.p. (non potendo al contempo trovare seguito - per le sopra viste ragioni - un'applicazione ristretta delle stesse al momento della loro entrata in vigore), che con riguardo a condanne pronunciate precedentemente debbono ritenersi rilevanti le coordinate fissate - sia pur successivamente - dal legislatore, naturalmente al solo fine di discriminare il confine fra il carattere assolutamente ostativo della condanna riportata, senza necessità di alcuna ulteriore valutazione, e quello, involgente la disamina di tutte le circostanze di fatto e di diritto, propedeutico all'esercizio del potere valutativo spettante all'amministrazione in sede di rilascio o rinnovo del porto d'armi. In ragione di quanto precede, il Collegio è dell'avviso che - nel caso in esame - il diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura ostativa del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l'autorità di ps gravata dall'onere di valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie". Facciamo tutti insieme uno sforzo congiunto per tutelare i nostri diritti di cittadini, cacciatori, armieri, collezionisti e sportivi, tutti uniti in uno stesso comparto una volta per tutte!

zione di quanto precede, il Collegio è dell'avviso che - nel caso in esame - il diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura ostativa del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l'autorità di ps gravata dall'onere di valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie". Facciamo tutti insieme uno sforzo congiunto per tutelare i nostri diritti di cittadini, cacciatori, armieri, collezionisti e sportivi, tutti uniti in uno stesso comparto una volta per tutte!